

Codice DB1605

D.D. 30 luglio 2009, n. 192

I.l.r.r. 69/1978 e 30/1999. Autorizzazione relativa al "Progetto di una cava di sabbia e ghiaia in localita' Cascina Bombonina del Comune di Cuneo per il reperimento di inerti necessari al completamento del collegamento autostradale Asti-Cuneo". Istanza della A.C.I. S.C.p.A. - Consorzio Stabile. Codice M1872C.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. La Società A.C.I. S.C.p.A. – Consorzio Stabile con sede legale in Tortona Regione Ratto (omissis), collegata e controllata dalla Società Autostrada Asti-Cuneo S.p.A., è autorizzata ai sensi delle I.l.r.r. 22 novembre 1978 n. 69 e 3 dicembre 1999, n. 30 , alla realizzazione del “Progetto di una cava di sabbia e ghiaia in località Cascina Bombonina del Comune di Cuneo per il reperimento di inerti necessari al completamento del collegamento autostradale Asti-Cuneo”, sino al 2 giugno 2014, tenuto conto della validità quinquennale dell’autorizzazione di cui all’art. 159 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 assorbita dal giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso con deliberazione della Giunta Regionale n. 16 – 11506 del 3 giugno 2009 ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998.
2. Ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della l.r. 30/1999 l’utilizzo del materiale estratto è consentito esclusivamente per la realizzazione dell’Autostrada Asti-Cuneo, per i lotti previsti in progetto; il mancato rispetto della presente prescrizione è motivo di decadenza dell’autorizzazione.
3. La coltivazione ed il recupero della cava devono essere attuati nell’osservanza delle prescrizioni contenute nell’allegato A, che costituisce parte integrante della presente determinazione e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 128/1959 sulle norme di Polizia Mineraria e di quelle previste dal Codice Civile o dai regolamenti locali.
4. La coltivazione ed il recupero devono inoltre essere attuati nell’osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta Regionale con i relativi allegati, n. 16 – 11506 del 3 giugno 2009 ai sensi dell’art. 12 della l.r. 40/1998 con la quale l’Amministrazione regionale ha espresso il giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto.
5. L’inosservanza ad ogni singola prescrizione prevista nella presente determinazione, nell’allegato A e nella DGR n. 16 – 11506 del 3 giugno 2009 e suoi allegati, costituisce motivo per l’avvio della procedura di decadenza dell’autorizzazione ai sensi della l.r. 69/1978.
6. In attuazione del d.lgs. 30 maggio 2008 n. 117, con il presente atto viene approvato il “Piano di gestione dei rifiuti di estrazione” presentato in allegato al progetto.
7. La Società esercente è tenuta al pagamento delle “Tariffe del diritto di escavazione” di cui all’art. 14 della l.r. 22/2007, secondo le modalità definite dalla DGR n. 7-8070 del 28 gennaio 2008 per gli importi successivamente aggiornati con la DGR n. 9-11058 del 23 marzo 2009.

La presente determinazione verrà inviata al Comune di Cuneo e all’Ente di Gestione dell’Area protetta “Zona naturale di salvaguardia Gesso e Stura”, per opportuna conoscenza e per i compiti di vigilanza ai sensi della l.r. 69/1978.

La presente determinazione fa salve le competenze di altri Organi ed Amministrazioni e comunque i diritti dei terzi.

Avverso alla presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il

Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto